

CAPITOLO I

NATURA, MEMBRI E SCOPO DELLA FEDERAZIONE

1. Natura e membri della Federazione

1. La Federazione è un organo di aiuto e di coordinamento tra i monasteri, per realizzare adeguatamente la loro vocazione nella Chiesa.

2. La Federazione, composta dai Monasteri (tutti i nomi dei Monasteri che aderiscono alla federazione) indicati nel Decreto di erezione e da quelli aggregati dopo, costituisce una persona giuridica di diritto pontificio, retta dai presenti Statuti.

3. Perché un Monastero, successivamente, entri nella Federazione, occorre il voto deliberativo favorevole della Comunità e l'accettazione del Consiglio federale, che saranno trasmessi, col parere dell'Assistente Religioso, alla Santa Sede, che deciderà in merito all'aggregazione.

4. Per uscire dalla Federazione si richiedono seri motivi e il voto favorevole di due terzi della Comunità da sottoporre alla Santa Sede, la quale decide del caso, sentito, se lo ritiene opportuno, il parere del Consiglio federale e dell'Assistente Religioso.

5. Per passare da una Federazione ad un'altra dello stesso Ordine, oltre quanto richiesto nel numero precedente, occorre il parere del Consiglio della Federazione da cui si esce e l'accettazione del Consiglio della Federazione alla quale il monastero desidera aggregarsi sentito il parere degli Assistenti religiosi di entrambe.

6. I Monasteri, membri della Federazione, conservano la loro autonomia giuridica. Sono governati dalle loro proprie Priore (che sono Superiore Maggiori) e sono soggetti alla Santa Sede e alla giurisdizione dell'Ordine (cfr. can. 614), o alla speciale vigilanza del Vescovo Diocesano (cfr. can. 615) a norma del diritto comune.

II Scopo della Federazione

8. La Federazione ha lo scopo di continuare e favorire tra i nostri Monasteri la collaborazione, l'aiuto reciproco, il sostegno spirituale e una reale comunione fraterna:

a) salvaguardando e promuovendo il fine e i mezzi della nostra vita contemplativa, nella fedeltà alle Costituzioni e agli usi tradizionali dell'Ordine, rispettando le diverse consuetudini e le legittime differenze;

b) assicurando un efficace aiuto reciproco, sia con lo studio dei problemi che la vita odierna pone, sia con lo scambio di servizi a favore di tutti i Monasteri della

Federazione, specialmente di quelli che ne avranno maggiormente bisogno.

9. Principali aree di comunione e di servizio reciproco dei Monasteri

a) il convegno annuale delle Priore e delle formatrici, a scopo formativo. In questi anni è stato un momento centrale del nostro cammino di comunione, utile per crescere nella stima e nella conoscenza reciproca, per formarsi attorno a temi di interesse comune, per confrontare e verificare il cammino comunitario di crescita (cfr. Verbi Sponsa, n. 19)

b) l'invio temporaneo di novizie in un altro Monastero della Federazione, a scopo formativo.

Crediamo che la formazione, tanto iniziale che permanente, sia l'impegno prioritario della nostra comunione;

c) interscambio di Monache idonee al governo, alla formazione delle novizie e competenti nell'ambito del lavoro;

d) trasferimento di Monache per motivi di salute, per tempi di riposo o di discernimento. Siamo consapevoli che l'assistenza alle sorelle in difficoltà è il primo segno di comunione fraterna e un'occasione concreta per rafforzare i nostri legami;

e) aiuto reciproco di carattere materiale od economico. Consideriamo il Fondo Economico Comune un'esperienza consolidata di solidarietà e di condivisione tra i nostri monasteri.

CAPITOLO II

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

10. Gli organi della Federazione sono: l'Assemblea, la Presidente e il Consiglio federali. Alla Federazione è assegnato un Assistente Religioso.

I. L'Assemblea federale

1. Natura, frequenza e luogo dell'Assemblea federale.

11. L'Assemblea federale è la riunione delle Monache che hanno il compito di eleggere la Presidente federale e il suo Consiglio e di trattare gli affari (problemi ed iniziative) importanti della Federazione.

12. L'Assemblea non può validamente procedere alle elezioni e alle deliberazioni se non sono stati convocati tutti i membri e almeno due terzi di essi non siano presenti.

13. L'Assemblea federale si riunisce:

a) in seduta ordinaria:

- ogni sei anni per l'elezione della Presidente federale;
- ogni tre anni per la verifica del cammino svolto dalla Federazione;

b) in seduta straordinaria:

- qualora si renda vacante l'ufficio di Presidente Federale;
- per ragioni importanti su richiesta di almeno due terzi dei monasteri federati, che abbiano ottenuto il voto deliberativo favorevole del proprio Consiglio, e sentito il parere dell'Assistente religioso.

14. Ogni Assemblea federale viene convocata dalla Presidente federale e si riunisce nel luogo designato dalla stessa con il consenso del suo Consiglio.

15. La convocazione deve avvenire almeno tre mesi prima della celebrazione. Gli argomenti da trattare nell'Assemblea federale sono stabiliti dalla Presidente con il suo Consiglio e allegati alla lettera di convocazione, per portarli a conoscenza delle Comunità, affinché ognuna possa proporre eventuali suggerimenti da inviare alla Presidente entro i trenta giorni.

16. Sono membri dell'assemblea federale: la Presidente e le Consigliere federali, la Priora di ciascun Monastero della Federazione, o in sua assenza una Monaca da lei scelta col parere del suo Consiglio; una Delegata eletta dal Capitolo di ogni monastero. La Presidente e le Consigliere uscenti restano membri dell'Assemblea in corso.

17. La Presidente, con il consenso del suo Consiglio e udita la Priora del Monastero fondante, può invitare all'Assemblea federale, senza diritto di voto, la Responsabile di ogni fondazione non ancora canonicamente eletta.

18. All'Assemblea Federale l'ordine di precedenza è il seguente: la Presidente e le Consigliere elette, la Presidente e le Consigliere uscenti, le Priore secondo la data di fondazione dei Monasteri, le Delegate secondo lo stesso ordine.

19. Le Delegate dei singoli Monasteri sono elette dalle rispettive Comunità, almeno un mese prima dell'Assemblea federale. Esse devono avere voce attiva e passiva nel proprio Monastero.

20. Ogni Monaca di voti Solenni, trasferita in un altro Monastero della Federazione, partecipa all'elezione della Delegata del proprio Monastero durante il primo anno di trasferimento. In seguito, ella partecipa all'elezione della delegata del Monastero nel quale è trasferita. (cfr. Cost.170).

21. Dopo le elezioni delle Delegate, la Presidente deve inviare la lista definitiva dei

membri dell'Assemblea federale a ciascun Monastero.

22. Se la Presidente non può essere presente all'Assemblea federale, questa viene presieduta dalla prima Consigliera federale eletta.

2. Apertura dell'Assemblea federale

23. L'Assemblea federale sia aperta possibilmente dalla celebrazione della Messa "de Spiritu Sancto". La Presidente federale legga poi una relazione, firmata dalle Consigliere federali, sul funzionamento della Federazione dopo l'ultima Assemblea.

24. Prima dell'elezione ai vari uffici, la Presidente federale legga una relazione, firmata dalle Consigliere federali, sul funzionamento della Federazione dopo l'ultima Assemblea. Poi si leggano all'Assemblea i rispettivi numeri degli Statuti della Federazione sui requisiti necessari per poter essere elette e sulle modalità.

25. All'apertura dell'Assemblea siano elette fra le Capitolari, a maggioranza relativa, una segretaria solo per la suddetta Assemblea e due scrutatrici, le quali prestano giuramento di osservare il segreto sugli scrutini.

3. Elezione della Presidente e delle Consigliere federali

26. La Presidente federale è eletta ogni sei anni e solo per un altro sessennio consecutivo.

27. L'elezione della Presidente avviene sotto la presidenza dell'Assistente religioso. Lo spoglio delle schede viene effettuato dall'Assistente Religioso e dalle due scrutatrici.

28. Per essere validamente eletta Presidente la candidata deve essere Monaca di un Monastero della Federazione; aver emesso la Professione Solenne nell'Ordine da almeno cinque anni e compiuti almeno i trent'anni di età (cfr. can. 623). Deve inoltre distinguersi per le sue doti spirituali e umane, per la carità, per la prudenza e per l'osservanza religiosa, affinché con maggior frutto possa esercitare il suo ufficio (cfr.can. 618).

29. È eletta Presidente, quella monaca che, presente la maggior parte delle convocate, ha riportato la maggioranza assoluta dei voti delle presenti nel primo o nel secondo scrutinio. Dopo due scrutini inefficienti, la votazione verta sopra le due candidate che hanno ottenuto nel secondo scrutinio la maggior parte dei voti o, se sono diverse, sopra le due più anziane di professione solenne e, se hanno professato lo stesso giorno, sopra le due più anziane di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, è eletta la più anziana di professione solenne e, se l'hanno emessa lo stesso giorno, la più anziana di età (can. 189 § 1).

30. La proclamazione dell'eletta è fatta dall'Assistente Religioso e la neo-eletta assume la presidenza effettiva dell'Assemblea. Se ella è assente, l'Assemblea è sospesa fino al suo arrivo.

31. Dopo l'elezione della Presidente e sotto la sua presidenza siano elette le Consigliere federali.

32. Le Consigliere federali devono essere professe di voti Solenni ed avere almeno trenta anni compiuti.

33. Dopo le elezioni della Presidente e delle Consigliere federali, le schede usate per le elezioni siano bruciate. Il verbale, firmato dalla Presidente, dalla Segretaria e dall'Assistente religioso, sia conservato nell'archivio della Federazione.

4. Esame dell'attività e interessi della Federazione.

34. Terminate le elezioni, l'Assemblea deve trattare dell'attività, degli interessi e dei problemi della Federazione.

35. L'Assemblea federale studi i mezzi atti a salvaguardare e a promuovere la vita contemplativa, secondo le Costituzioni e lo spirito dell'Ordine, e le tradizioni proprie di ogni monastero e in modo particolare l'osservanza regolare.

36. L'Assemblea non s'intrometta nel governo dei Monasteri, a meno che non sia richiesto il suo aiuto.

37. Un argomento non previsto dall'ordine del giorno preparato dalla Presidente federale e dal suo Consiglio prima dell'Assemblea, sia trattato previa votazione segreta.

38. Dopo le discussioni, gli argomenti ritenuti dall'Assemblea più importanti, siano decisi a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi.

1. Le decisioni dell'Assemblea hanno forza morale, non giuridica.

5. Atti dell'Assemblea federale.

39. Gli atti dell'Assemblea federale siano firmati dalla Presidente, da tutti i membri presenti e dall'Assistente Religioso.

40. Terminata l'Assemblea, una copia degli atti sia inviata alla Santa Sede, alla Presidente, all'Assistente religioso, ai Superiori regolari e ad ogni Priora dei Monasteri federati, la quale abbia cura di leggerla in comunità salvo che non contenga qualche argomento che, per decisione dell'Assemblea, debba restare riservato. In questo caso, la parte riservata sia stralciata da tutto il complesso della relazione e conservata nell'Archivio della Federazione.

II. Presidente federale

1. Diritti e doveri della Presidente federale.

41. La Presidente convochi il Consiglio federale almeno due volte all'anno.

42. La Priora locale può liberamente cedere il suo posto d'onore alla Presidente federale, quando agisce come tale.

43. La Presidente non presiede ad alcun atto della Comunità, eccetto nel suo Monastero, se ella ne è la Priora.

44. Nel suo Monastero, se ella non è Priora, o se cessa di esserlo, prima della fine del suo mandato federale :

a) prende posto abitualmente dopo la Priora locale;

b) è sottomessa alla Priora locale in tutto ciò che concerne la sua vita religiosa e si uniforma alla disciplina regolare e generale;

c) non deve essere Maestra delle novizie e delle Juniores.

45. La funzione propria della Presidente federale è di dirigere la Federazione come tale, a norma degli Statuti, e di essere al servizio dei Monasteri che la compongono. Non è Superiora Maggiore e non può esercitare alcuna autorità sul governo dei Monasteri né sulle singole Monache, pertanto ogni suo intervento avrà un valore fraterno e morale e non strettamente giuridico. Eviti uscite e visite ai Monasteri, che non siano strettamente richieste dal suo ufficio.

46. La Presidente federale ha il dovere di esortare i Monasteri della Federazione all'unione e alla collaborazione efficiente tra di essi, nel quadro dei presenti Statuti e nel rispetto dell'autonomia giuridica di ognuno di essi.

47. Ella esegua le decisioni dell'Assemblea federale e s'ispiri alle sue direttive. Se dopo l'ultima Assemblea le circostanze fossero mutate e rendessero impossibile o inopportuna l'esecuzione di qualcuna delle sue decisioni, la Presidente, con il consenso del suo Consiglio, e dopo aver consultato l'Assistente Religioso, potrà sospenderla e prendere le misure suggerite dalla nuova situazione.

48. Allorché alcune questioni, che sono normalmente di competenza dell'Assemblea federale, richiedono una soluzione immediata, la Presidente può trattarle con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato l'Assistente Religioso.

49. Al termine del suo mandato la Presidente federale invii, tramite l'Assistente religioso, alla Santa Sede, una relazione firmata da lei e dal suo Consiglio sullo Stato della Federazione.

2. Ufficio di rappresentanza e visite ai Monasteri.

50. La Presidente rappresenta ufficialmente la Federazione presso le Autorità

ecclesiastiche e civili.

51. La Presidente federale, durante il suo mandato, compia almeno due volte una visita amichevole a ciascun Monastero della Federazione.

52. La Presidente federale faccia una visita "speciale" in un Monastero della Federazione, se la Priora col consenso del suo Consiglio, gliene rivolgesse domanda scritta.

53. Per motivi molto gravi, col consenso del suo Consiglio e sentito il parere dell'Assistente Religioso, la Presidente federale, con una consigliera, deve fare una visita "speciale" anche a un Monastero che non l'avesse richiesta, dopo aver ottenuto il permesso del Superiore regolare o del Vescovo diocesano se questo è sotto la sua peculiare vigilanza. Al termine della visita, la Presidente segnali alla Priora e al Consiglio, con delicatezza e carità, gli eventuali abusi riscontrati e abbia cura di informare l'Assistente Religioso, il Superiore regolare o il Vescovo diocesano sui risultati della sua visita.

54. Se durante la visita riscontra in un Monastero abusi tali che con mezzi ordinari non fosse possibile portare ad essi un rimedio, la Presidente, con il consenso del suo Consiglio e con il parere del Superiore regolare o del Vescovo diocesano e dell'Assistente Religioso, deve segnalare tramite quest'ultimo la situazione alla Santa Sede.

III. Consiglio federale

55. Il Consiglio federale è composto dalla Presidente Federale e da quattro Consigliere elette a norma dei nn. 27 e 31.

56. Le Consigliere sono sempre rieleggibili. Se nel sessennio venisse a mancare una consigliera, il Consiglio federale ne elegge un'altra, che occupa l'ultimo posto nel Consiglio.

57. Le Consigliere federali risiedono nel loro monastero di origine e vi esercitano tutte le cariche. L'ufficio di Consigliera federale non conferisce loro alcuna precedenza, né le esime dalla dipendenza regolare della propria Priora.

58. Il Consiglio federale si riunisca su convocazione della Presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che le circostanze lo richiedono.

60. Il Consiglio federale ha i seguenti compiti:

a) dare il parere alla Presidente federale per la nomina della Segretaria;

b) eleggere, preferibilmente tra le Consigliere, una monaca incaricata a eseguire le operazioni necessarie per l'amministrazione economica;

c) eleggere, dopo avere sentito il parere dell'Assemblea federale, due monache incaricate per la formazione e scegliere il luogo per i corsi di formazione;

- d) stilare un programma triennale per la formazione iniziale e permanente, secondo le direttive della Ratio Institutionis Monialium e le indicazioni e suggerimenti del convegno annuale delle Priore e delle formatrici;
- e) ricevere le richieste di aiuto, per iscritto, dei monasteri e amministrare i beni del Fondo Economico Comune della Federazione;
- f) approvare e firmare la relazione della Presidente federale da inviare alla Santa Sede;

IV. SEGRETARIA FEDERALE

- 61. La Segretaria federale è nominata dalla Presidente. E' professa di voti solenni, preferibilmente del Monastero della Presidente.
- 62. La Segretaria non ha diritto di voto se non è membro dell'Assemblea o del Consiglio.
- 63. La Segretaria fderale ha il compito di redigere gli atti del Consiglio, dell'Assemblea, eccetto di quella elettiva, del Convegno annuale delle Priore e Formatrici e di aver cura dell'archivio della Federazione.

V. Assistente religioso

64. L'Assistente religioso, sia un padre dell'ordine Carmelitano.

Egli ha il compito di:

- a) assistere la Federazione nei limiti stabiliti dal decreto di nomina e dai presenti Statuti.
- b) far conoscere alla Federazione i documenti della Santa Sede sulla vita religiosa e contemplativa e le Istruzioni che più particolarmente la riguardano;
- c) sottoporre alla Santa Sede le decisioni della Federazione che sono di competenza della medesima, in particolare le eventuali modifiche da apportare ai presenti Statuti;
- d) salvaguardare e promuovere all'interno della Federazione una vita profondamente contemplativa e lo spirito proprio dell'Ordine;
- e) assistere la Federale e il suo Consiglio; partecipare alle Assemblee e ai Consigli federali.

65. L'Assistente religioso è nominato dalla Santa Sede (VS, 28), per un triennio, su proposta del Consiglio Federale, che deve sentire il parere dei Monasteri federali e avere il consenso del Superiore regolare al quale il candidato è soggetto.

66. L'Assistente religioso è il vincolo di unione tra la Santa Sede e la Federazione.

67. Egli, al termine del suo mandato, trasmetta alla Santa Sede una relazione sullo stato della Federazione.

68. Quando l'Assistente Religioso partecipa alle Assemblee o ai Consigli federali non ha diritto di voto.

69. L'Assistente non si ingerisce nel governo dei Monasteri federati e nei loro rapporti canonici con i Superiori Regolari o l'Ordinario del luogo e con la Santa Sede.

CAPITOLO III

COLLABORAZIONE TRA I MONASTERI DELLA FEDERAZIONE E TRA LE FEDERAZIONI DEL NOSTRO STESSO ORDINE

I. Collaborazione tra i Monasteri della Federazione

1. Formazione comune

70. Come da cammino fatto, i nostri Monasteri possono partecipare a momenti di formazione comune. Il luogo della formazione è scelto dalla Federale e il suo Consiglio dopo aver sentito il parere delle Priore.

71. I Monasteri federati, pur conservando il diritto di avere il noviziato e lo juniorato propri, possono, per una più adeguata formazione o per altri motivi, mandare le proprie candidate al noviziato o juniorato comune, se vi sono, oppure al noviziato o juniorato di altro Monastero della Federazione, scelto dal Monastero stesso (cfr. Ratio n. 67, e Verbi Sponsa, n. 29).

72. Per il trasferimento di cui al numero precedente, si richiede:

- a) il consenso dei Consigli dei due Monasteri;
- b) il parere delle maestre dei due Monasteri;
- c) il parere della Presidente;
- d) la comunicazione al Superiore regolare.

§ 1. Una relazione scritta, firmata dalla Priora e dalla Maestra delle novizie del Monastero del noviziato o del professato, sia inviata ogni tre mesi alla Priora del Monastero d'origine sul cammino formativo della novizia o della professa.

§ 2. Due mesi prima della fine del noviziato o del periodo dei voti temporanei, il Capitolo conventuale del Monastero, nel quale la candidata si trova, dia il voto consultivo per l'ammissione alla professione temporanea o perpetua. La decisione

finale viene presa dalla Priora del Monastero d'origine e del suo Consiglio, secondo le norme delle nostre Costituzioni.

73. La novizia o la professa di voti temporanei trasferita in altro noviziato o juniorato ha la libertà di corrispondere con la Priora e con la maestra del suo monastero d'origine.

2. Trasferimento di Professe di voti perpetui

74. Una professa di voti perpetui può essere trasferita temporaneamente in un altro Monastero della Federazione sia per ricoprire una carica, sia per prestare un qualsiasi aiuto, sia per un serio motivo di salute. I motivi del trasferimento siano esaminati in ogni caso con molta ponderazione per evitare di favorire l'instabilità, il bisogno di diversione, la cura esagerata della salute, l'allontanamento di una Religiosa di carattere difficile e altri inconvenienti. In caso di trasferimento per motivo di ufficio di Priora, occorre che la candidata sia postulata dal monastero interessato e che la postulazione venga confermata dalla Santa Sede.

75. Per il trasferimento di cui al numero precedente, si richiede:

- a) la richiesta, o almeno il consenso, della monaca interessata;
- b) il consenso della Priora del monastero di origine e il voto consultivo del suo Consiglio;
- c) il consenso della Priora e del Capitolo che accoglie;
- d) il parere della Presidente;
- e) la comunicazione al Superiore regolare o all'Ordinario del luogo.

76. La monaca trasferita temporaneamente conserva e acquisisce i diritti a norma delle Costituzioni (cfr170).

77. La monaca trasferita temporaneamente può corrispondere liberamente con la Priora del suo monastero d'origine.

78. Tutto ciò che proviene alla Monaca trasferita come frutto del suo lavoro appartiene al monastero in cui essa risiede (cfr170§2).

79. Le spese del viaggio di andata e ritorno siano a carico del monastero in favore del quale si effettua il trasferimento.

80. Se si tratta di trasferimento definitivo, si seguano le prescrizioni del Diritto comune (cfr Cost172)

81. Prima d'incorporare definitivamente una professa di voti perpetui in un altro monastero, si richiedono almeno tre anni di permanenza in esso a norma delle Costituzioni (cfr.171)

3. Uscite ed entrate concernenti la clausura, per le necessità della Federazione

82. Le uscite dalla clausura e le entrate in essa, inerenti alle funzioni degli organi della Federazione o ai trasferimenti delle novizie e delle professe, sono autorizzate in virtù dei presenti Statuti.

4. Aiuto reciproco spirituale e dottrinale

83. I Monasteri della Federazione si mantengano in contatto allo scopo di favorire l'unione fraterna e promuovere il loro fervore in tutto ciò che concerne la vita contemplativa e in modo particolare lo spirito dell'Ordine.

84. Le Assemblee federali devono deliberare sui mezzi pratici da impiegare per rendere efficace questa collaborazione. La Presidente e l'Assistente Religioso aiutino i Monasteri ad attuare tali mezzi, senza tuttavia imporre i loro punti di vista.

85. Ogni Monastero federato celebrerà una messa alla morte delle monache della Federazione; tre messe per la Presidente federale e per l'Assistente Religioso se morissero durante il loro mandato.

5. Aiuto materiale ed economico

86. Nello spirito della nostra Regola (cap. IX), il capitale e le rendite del Fondo Economico sono considerate proprietà comune dei suddetti Monasteri.

87. Oltre i donativi che si ricevono, tutti i Monasteri contribuiranno annualmente, con una somma di denaro secondo le proprie possibilità.

II. Collaborazione tra le Federazioni del nostro Ordine

88. La Presidente e l'Assistente Religioso della Federazione possono incontrarsi con la Presidente e l'Assistente Religioso di altre Federazioni dello stesso Ordine quando sia veramente necessario per mettere in comune le loro esperienze o per promuovere una saggia unità di ideali e di mezzi.

89. Se per qualsiasi motivo una novizia o una professa di voti temporanei e di voti solenni fosse trasferita in un Monastero di altra Federazione dello stesso Ordine, oltre a quanto è richiesto ai nn. 72 e 75 occorre il consenso della Presidente federale e dell'Assistente Religioso della Federazione cui appartiene il Monastero nel quale viene trasferita. Il suo stato giuridico è lo stesso di quello di una Religiosa trasferita in un Monastero della Federazione.

CONCLUSIONI

90. Al Signore che dà vita ad ogni cosa, affidiamo il nostro cammino di sequela. La Vergine Maria, nostra Madre e Sorella, ci guidi in questi (nostri) comuni intenti, affinché benedica il nostro cammino di comunione, nell'attesa della comunione senza fine con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

